



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale

Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti
di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria

Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

/Q.

Data:

Allegati:

Risposta al foglio del:

n.

Oggetto:

Risposta al quesito "Informazioni su validità corsi on line sulla sicurezza sui luoghi di lavoro"



Al per. ind. Francesco Panicucci
francesco@tecingegneria.it

Ai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione
delle Aziende USL toscane

p.c.

Articolazione tecnica PISLL

In relazione al quesito sotto riportato, pervenuto per e-mail, e che ha posto l'attenzione su una tematica attualmente molto discussa:

"Gent.ma Dr.ssa Balocchini,

> > vorrei porLe alcuni quesiti su una parte molto discussa relativa alla formazione delle figure coinvolte nella sicurezza sul lavoro.

> Ho rivolto gli stessi al collega che, molto cortesemente, mi ha fornito materiale informativo e consigliato di rivolgermi al Suo settore per maggiori delucidazioni.

> Mi sono spesso domandato (e spesso mi è stato richiesto) come la regione Toscana si è indirizzata relativamente alla validità dei corsi effettuati online (FAD) nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro.

> Un attestato ottenuto tramite corso online ha validità ai fini legali sia che si tratti di datore di lavoro/RSPP, RLS o lavoratori? E relativamente agli addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso)?

> Per quanto riguardano gli aggiornamenti da effettuare con cadenza annuale o quinquennale sono accettati anche se effettuati mediante formazione a distanza?

> RingraziandoLa per la disponibilità e per il tempo dedicato invio cordiali saluti."

si comunica che l' argomento è stato trattato nella riunione del 23/09/2014 dell'Articolazione tecnica PISLL, ed è stato espresso il seguente parere:

Riguardo i corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro la Regione Toscana ha l'onere di recepire con propri atti la disciplina nazionale laddove si preveda un recepimento (vedi, ad es., Accordi ex art. 34 e 37 D. Lgs.81/2008) e disciplina con proprie regole soltanto ciò che è attribuito dalla norma alle Regioni (es. approvazione di progetti sperimentali per la formazione specifica in e-learning dei lavoratori e dei preposti). Pertanto, per sapere se un corso può essere effettuato in e-learning, è necessario prima di tutto far riferimento a quanto indicato nella specifica disciplina che lo regola.

Di seguito si riporta l'elenco dei processi formativi previsti per i vari soggetti, il riferimento normativo e l'indicazione della possibile applicazione della formazione con modalità e-learning:

- Formazione LAVORATORI - Accordo Stato Regioni n° 221 del 21/12/2011: modalità e-learning prevista per la formazione generale e l'aggiornamento (soltanto nell'ambito di progetti sperimentali approvati dalle Regioni può essere prevista anche la formazione specifica in modalità e-learning);

- Formazione PREPOSTI - Accordo Stato Regioni n° 221 del 21/12/2011- modalità e-learning espressamente prevista solo con riferimento ad alcuni contenuti: punti da 1 a 5 del punto 5 dell'Accordo e per l'aggiornamento (soltanto nell'ambito di progetti sperimentali approvati dalle Regioni può essere prevista la formazione specifica dei preposti in modalità e-learning);
- Formazione DIRIGENTI - Accordo Stato Regioni n° 221 del 21/12/2011- modalità e-learning prevista per tutto il processo di formazione e addestramento;
- Formazione ABILITAZIONE USO ATTREZZATURE - Accordo Stato Regioni n° 53 del 22/2/2012- modalità e-learning prevista per i moduli giuridico e tecnico;
- Formazione DATORE DI LAVORO- RSPP - Accordo Stato Regioni n° 223 del 21/12/2011: modalità e-learning prevista per i moduli 1 e 2 e per l'aggiornamento;
- Formazione RLS - art. 37 commi 10 e 11: modalità e-learning non prevista;
- Formazione ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO - DM 10/3/1998 e DM 15/7/2003 n°388 - modalità e-learning non prevista;
- Formazione RSPP e ASPP - Accordo Stato Regione n° 2047 del 26/1/2006: modalità e-learning non prevista, ad eccezione dell'aggiornamento che può essere effettuato anche in FAD (formazione a distanza).

E' opportuno aggiungere che, a parte gli Accordi del 2006 che fanno riferimento genericamente alla possibilità di utilizzo della FAD per l'aggiornamento, la disciplina più recente fa riferimento all' e-learning, laddove prevista, e ne richiede specifiche modalità attuative tra cui l'interattività. Fruire di materiale on-line non corrisponde automaticamente ad una formazione in e-learning. Infatti l' Accordo Stato- Regioni n°221 del 21/12/2011, in attuazione degli artt. 34 e 37 D. Lgs. 81/2008 prescrive che la formazione in e-learning risponda a determinati requisiti, indicati nell'Allegato 1 del medesimo Accordo.

Ciò premesso, poiché su ciò che non è previsto espressamente dalle norme, si "scontrano" le due interpretazioni giuridiche dell'ammissibilità o meno, in questo caso dell' e-learning, ed in attesa che a livello nazionale si diano indicazioni al riguardo, si ritiene che la parte pratica dei vari corsi sia difficile che possa essere effettuata in e-learning, mentre la parte teorica può prestarsi ad essere trattata anche in e-learning. A questo proposito è di fondamentale importanza cogliere il principio indicato nell'art. 37 del D.Lvo.81/2008, secondo il quale i processi formativi, si potrebbe aggiungere, indipendentemente dalle metodologie utilizzate, devono portare ad un miglioramento delle competenze, ovvero ad un risultato.

Si coglie l'occasione per inviare i nostri più cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Emanuela Balocchini)

(firma digitale in calce alla pagina)